

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della sanità**

(BINDI)

di concerto col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 3229-bis)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della
Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, il 18 marzo 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 marzo 1997*

Disposizioni in materia di posti
per la formazione di medici specialisti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.